

EUTANASIA LEGALE E REFERENDUM: LE RAGIONI DELL'INAMMISSIBILITÀ

di Mario Romano

1. Sui temi del fine vita, sui quali la drammaticità di talune vicende attuali, dopo più di due anni dalle pronunce della Corte costituzionale sull'aiuto al suicidio, ha nuovamente richiamato l'attenzione del pubblico, incrocia ora il referendum promosso di recente dall'Associazione Luca Coscioni, riferito espressamente all'eutanasia legale. Si è aperta subito, nelle dottrine costituzionalistica e penalistica, una riflessione sul quesito referendario, sulle attese che ne hanno accompagnato la presentazione e sui relativi sviluppi, in particolare per quanto attiene al passaggio obbligato del giudizio di ammissibilità da parte della Corte costituzionale¹.

La promozione del referendum, com'è noto, ha riscosso un largo consenso di pubblico, tanto che, anche per via della contestuale novità della firma digitale, sono state depositate in Cassazione, in supporto, più di un milione di adesioni. Scontato in questo caso il giudizio di legittimità dell'Ufficio Centrale per il referendum presso la Suprema

¹ Cfr. A. PUGIOTTO, [Il Referendum per l'eutanasia legale. Forum di Giustizia insieme \(Intervista di Roberto Conti\)](#), 29.9.2021; ID., [Referendum sull'eutanasia, altro che "quesito sbagliato": gli errori di Flick sul fine vita](#), Il riformista, 24.8.2021; M. ANIS, [Scuotere la politica in stallo sui temi etici](#) (Intervista di Gigi Di Fiore), Il Mattino, 19.6.2021; R. ROMBOLI, [Riflessioni costituzionalistiche circa l'ammissibilità del referendum sull'art. 579 c.p.](#) (versione provvisoria, Relazione introduttiva al Seminario di Amicus Curiae, 26.11.2021); G.M. FLICK, [Eutanasia, un referendum ambiguo](#) (Intervista di Marco Iasevoli), L'Avvenire, 21.8.2021; [Eutanasia, si rischia la deriva](#) (Intervista di Angelo Picariello), L'Avvenire 3.12.2021; T. PADOVANI, [Note circa il referendum sull'art. 579 c.p. e la portata sistematica della sua approvazione](#) (file pdf); [Nel quesito sull'eutanasia legale un principio di libertà e rispetto](#), in Guida al diritto, 25.9.2021; [Riflessioni penalistiche circa l'ammissibilità del referendum sull'art. 579 c.p.](#) (Relazione introduttiva al Seminario di Amicus Curiae, 26.11.2021); V. ZAGREBELSKI, [Perché sul fine vita deve decidere il popolo](#), La Stampa, 27.6.2021; R. BARTOLI, [Le problematiche del fine vita tra orientamenti della Corte costituzionale e proposta di referendum abrogativo](#), in questa Rivista, 22.11.2021; D. PULITANÒ, [Problemi del fine vita, diritto penale, laicità politica. A proposito di un referendum abrogativo](#), in questa Rivista, 19.10.2021; M. DONINI, [Referendum sull'eutanasia, ecco perché la Consulta non lo può bocciare](#), Il Riformista, 13.11.2021; ID., [Il senso "ammissibile" del quesito referendario sull'aiuto a morire](#), in questa Rivista, 30.11.2021; G. SILVESTRI, [Introduzione](#) (Relazione al Convegno "Il referendum sull'art. 579 c.p.: aspettando la Corte costituzionale", 15.12.2021; in corso di stampa); S. BISSARO, [Alla vigilia della decisione della Corte costituzionale, brevi riflessioni sulla natura del presidio penale in materia di fine vita](#) (Relazione al Convegno "Il referendum sull'art. 579 c.p., cit.: in corso di stampa); B. LIBERALI, [Un'occasione "storica" per la Corte costituzionale \(fra giudizio di ammissibilità del referendum sull'omicidio del consenziente e iniziativa legislativa sul suicidio assistito\)?](#) (Relazione al Convegno "Il referendum sull'art. 579 c.p., cit.); B. VIMERCATI, [Del referendum sull'eutanasia e della sua ammissibilità \(?\)](#): in attesa della decisione della Corte costituzionale (Relazione al Convegno "Il referendum sull'art. 579 c.p., cit.: in corso di stampa); F. LAZZERI, [Il pendio verso l'ammissibilità del referendum sull'eutanasia: alcune riflessioni sulla soglia minima di tutela penale della vita e una proposta per ritenere adeguata la disciplina di risulta](#), in questa Rivista, 10.01.2022.

Corte di Cassazione, il giudizio di ammissibilità da parte della Corte costituzionale si presenta invece incerto. Come sempre per i giudizi di questo tipo della Corte, è opportuno ragionare sul quesito, sul fine che esso incorpora e sulla c.d. normativa di risulta, cioè sugli effetti che l'approvazione del referendum determinerebbe nell'ordinamento.

I requisiti che la Corte richiede in generale per l'ammissibilità dei referendum, quali desumibili dalla sua giurisprudenza², possono compendiarsi in omogeneità, univocità, semplicità, completezza, coerenza; ma va detto che nel tempo essa ha seguito percorsi tutt'altro che lineari, a tal punto da rendere spesso problematica la previsione. Talora, per esempio, la Corte ha riferito la chiarezza più che al quesito in sé all'alternativa proposta agli elettori, cercando di valorizzare la finalità della domanda e l'intenzione dei promotori: criterio difficile da condividere, non foss'altro perché l'art. 75 Cost., che prevede il referendum, non richiede motivazioni particolari e non pare pertanto autorizzare valutazioni di questo tipo. Le maggiori difficoltà sono state suscitate negli anni dai quesiti c.d. manipolativi, quelli in cui non viene chiesto di eliminare un'intera norma di legge ma solo una parte (o parti) di essa. In tali casi il quesito non presenta agli elettori una alternativa secca tra conservazione ed eliminazione della norma, poiché mediante il ritaglio viene a crearsi una norma nuova e diversa, sicché il referendum da puramente abrogativo quale dovrebbe essere, può talvolta divenire propositivo. Variamente criticati in dottrina perché paiono urtare contro l'abrogatività tipica dell'istituto espressamente indicata dall'art. 75 Cost., i quesiti manipolativi, più volte discussi nei giudizi che si sono susseguiti, sono stati parzialmente "sdoganati" sulla linea dell'auspicio da molti formulato di un maggior peso da attribuire a istituti di democrazia diretta in omaggio alla sovranità popolare, specialmente in rapporto all'inerzia del Parlamento su temi politicamente controversi o delicati e di forte impatto sull'opinione pubblica.

A proposito dei quesiti manipolativi, sin dalla fine degli anni '90 la Corte ha distinto tra quelli denominati "estensivi", o "espansivi", volti a creare una norma bensì nuova, ma non "totalmente diversa ed estranea al contesto normativo", ritenuti ammissibili, e quelli invece autenticamente manipolativi, inammissibili in quanto volti a introdurre una disciplina diversa ed estranea al contesto normativo stesso. Tale distinzione ha ricevuto numerose conferme. Riguardo al referendum in tema di rifiuti, p.e., la Corte ha affermato che il quesito non può ritenersi meramente abrogativo, ma propositivo, quando la richiesta abrogazione, secondo la tecnica del ritaglio di singole parole, non comporta l'automatica espansione di una disciplina esistente, ma una disciplina diversa "non derivante direttamente dall'estensione di preesistenti norme o dal ricorso a forme integrative". E simili sono i criteri adottati nelle sent. 15 e 16/2008. Qui la manipolatività viene in generale ravvisata quando "sottraendo a una disciplina... singole disposizioni o gruppi di esse, si determina... la ricomposizione del tessuto normativo rimanente, in modo da rendere la regolamentazione elettorale successiva

² Sulla quale mi affido soprattutto, per il periodo che ricomprende, all'analisi di A. PERTICI, *Il Giudice delle leggi e il giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo*, Torino, 2010, 131 ss. Inoltre, v. B. VIMERCATI, *Del referendum sull'eutanasia e della sua ammissibilità (?)*: in attesa della decisione della Corte costituzionale, cit., 2 ss.

all'abrogazione referendaria diversa da quella prima esistente". Al tempo stesso, però, si precisa che pur essendo i quesiti in materia elettorale "intrinsecamente e inevitabilmente manipolativi", non per questo ne deriva necessariamente la inammissibilità: questa infatti, sarà da dichiarare solo se la proposta di abrogazione "mira a sostituire la disciplina vigente con un'altra assolutamente estranea al contesto normativo". Ancora riguardo a referendum elettorali, poi, la sent. 13/2012, ribadendo come essi si presentino "intrinsecamente e inevitabilmente manipolativi", ne sanciva l'inammissibilità nei casi nei quali l'eventuale esito favorevole non avrebbe prodotto una ricomposizione della normativa di risulta, "perché la lacuna legislativa dovrebbe essere colmata mediante il ricorso a una disciplina né compresente né co-vigente con quella oggetto del referendum". Da ultimo, infine, la sent. 10/2020, tornando sui quesiti manipolativi, ha ribadito come la giurisprudenza della Corte abbia sì ammesso il ritaglio di frammenti normativi e di singole parole, ma solo a condizione che la parziale abrogazione non si risolva "in una proposta all'elettore, attraverso l'operazione di ritaglio sulle parole e il conseguente stravolgimento dell'originaria *ratio* e struttura della disposizione". In tali casi infatti, secondo la sentenza, il referendum, "perdendo la propria natura abrogativa, tradirebbe la ragione ispiratrice dell'istituto, diventando approvativo di nuovi principi e "surrettiziamente propositivo" (*ex plurimis*, sent. 13/2012; 28/2011, ecc.): ipotesi, questa, non ammessa dalla Costituzione, perché il referendum non può introdurre una nuova statuizione, non ricavabile ex se dall'ordinamento".

2. Sulla base della giurisprudenza testé riportata, pare difficile che la Corte si orienti sull'ammissibilità del referendum sull'eutanasia legale. Ripetute volte essa ha condizionato l'ammissibilità dei referendum al fatto che la disciplina di risulta sia autoapplicativa o quanto meno che la situazione normativa derivante dall'abrogazione sia nell'ordinamento chiara e coerente, perché solo a fronte di quesiti così predisposti la volontà popolare ha modo di esprimersi in piena cognizione di causa, senza rischi di fraintendimenti o suggestioni varie. Il referendum sull'eutanasia legale, nei termini in cui è formulato, non sembra soddisfare tali requisiti. Bypassando a piè pari l'aiuto al suicidio, la cui norma penale (art. 580 c.p.) resterebbe intatta nel sistema, esso chiede di parzialmente abrogare l'art. 579 c.p. sull'omicidio del consenziente, e di applicare le norme sull'omicidio volontario (rispetto alle quali l'art. 579 è norma di favore) se commesso in danno di minore o infermo di mente o di persona cui il consenso sia stato estorto con violenza o inganno. I promotori dell'iniziativa, come anche alcuni suoi sostenitori, intendono che lasciando il quesito in vita l'art. 580, gli effetti del referendum abbiano comunque a valere nelle forme di cui alla l. 219/2017 sul consenso informato e il testamento biologico e in presenza dei requisiti previsti dalla Corte per l'aiuto al suicidio nella sent. 242/2019, *ma ciò non affiora per nulla dall'operazione di ritaglio dell'art. 579 c.p. con cui il quesito è formulato*³. La norma che ne risulterebbe in caso di approvazione

³ Cfr., p.e., D. PULITANÒ, *Problemi del fine vita, diritto penale, laicità politica. A proposito di un referendum*

del referendum, dunque, sancirebbe la disponibilità della vita da parte di chiunque sia in grado di prestare un valido consenso alla propria morte, ma senza che si sappia alcunché sulle *condizioni e le modalità con cui la morte potrebbe essere procurata*. L'abrogazione introdurrebbe una disponibilità della propria vita senza limiti, non legata ad alcuna situazione esistenziale, di malattia più o meno grave, terminale o meno, né di sofferenze più o meno acute, intollerabili e indominabili. A quel punto, a proposito di coerenza, con l'acquisita liceità dell'omicidio del consenziente contrasterebbe insanabilmente l'aiuto al suicidio penalmente punito in tutti i casi in cui venga prestato al di fuori dei limiti di cui alla citata sent. 242⁴.

Va detto inoltre che il quesito, criptico quale a fatica emerge dall'operazione di ritaglio («Volete voi che sia abrogato l'art. 579 del codice penale (omicidio del consenziente), approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, comma 1 limitatamente alle seguenti parole “la reclusione da sei a quindici anni.”; comma 2 integralmente; comma 3 limitatamente alle seguenti parole “Si applicano”?»⁵), diviene fuorviante quando per propiziarne la comprensione lo si “traduce”. Esso infatti viene comunemente posto alla pubblica opinione come se chiedesse: “Volete che la vita umana sia disponibile o indisponibile da parte del suo titolare⁶?” Diffusa in questo modo, la richiesta all'elettore sfrutta l'argomento suggestivo ma ingannevole che ove mai il referendum non venisse approvato le persone malate, anche in stadi avanzati di malattie inguaribili e afflitte da sofferenze acute e non lenibili con alcun mezzo, sarebbero costrette a prolungare *sine die* i loro tormenti, esposte senza fine a ogni tipo di accanimento terapeutico. Ma il messaggio così veicolato, spesso ripreso e amplificato dalla stampa e dai mezzi di comunicazione senza distinguere e spiegare, è profondamente falso. Lascia supporre che la vita sia rimasta ancora oggi, per il nostro ordinamento, totalmente indisponibile e che ai malati si imponessero di conseguenza tribolazioni superflue e crudeli, ma omette di segnalare sia che da tempo, per la legge vigente (l. 219/2017, cit.), il malato ha in ogni momento il diritto di porre fine ai propri tormenti mediante il rifiuto di qualsiasi terapia, il ricorso al trattamento palliativo e, ove possibile e lo desidera, alla sedazione profonda e continua⁷, sia che con il quesito proposto l'eventuale successo della consultazione popolare non renderebbe affatto operativo il diritto che il referendum si prefigge di introdurre. L'alternativa, dunque, sarebbe semmai correttamente da porre non tra disponibilità o indisponibilità della vita, ma tra disponibilità parziale, in date forme e con date modalità, e disponibilità totale, ovvero: *la propria fine quando si vuole, come si vuole*. Quest'ultima è la soluzione attesa dal

abrogativo, cit., 1.

⁴ Così, p.e., F. LAZZERI, *Il pendio verso l'ammissibilità del referendum sull'eutanasia: alcune riflessioni sulla soglia minima di tutela penale della vita e una proposta per ritenere adeguata la disciplina di risulta*, cit., 2.

⁵ Questo era l'annuncio di richiesta: v. G.U., 21 aprile 2021, 20. Nella riformulazione dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Cassazione: «Abrogazione parziale dell'art. 579 del codice penale (omicidio del consenziente)».

⁶ Così, chiaro e netto, T. PADOVANI, *Note circa il referendum sull'art. 579 c.p.*, cit., 1; *Riflessioni penalistiche circa l'ammissibilità del referendum sull'art. 579 c.p.*, cit., 20-21. Cfr. anche G. SILVESTRI, *Introduzione*, cit., 1.

⁷ Come previsto p.e. in Francia dalla legge Leonetti-Claeys 2 febbraio 2016, che modifica la l. 2005-370, del 22 aprile 2005, relativa ai diritti dei malati e al fine vita (*Code de la santé publique*, art. L1110-5).

messaggio testé richiamato⁸. Ma il quesito, per come è formulato, non porta a questo. Con la cancellazione dell'omicidio del consenziente, infatti, tecnicamente "parziale", ma riferita a ogni adulto sano di mente, *sino a che non intervenga un'apposita disciplina legislativa*, non solo sarebbero possibili abusi nei confronti di persone fragili (la norma ordinaria sull'omicidio volontario, che pur resterebbe, è illogica e inadatta *in tale specifico contesto*: si ricordino gli abusi temuti che avevano indotto la Corte ad adottare l'ordinanza interlocutoria 207/2018), ma si creerebbe una situazione identica a quella che ai nostri giorni comprensibilmente si lamenta a proposito del suicidio assistito che, sebbene già oggi ammesso nei limiti esplicitati dalla sent. 242, *non trova tuttora applicazione in assenza di una normativa che li renda concretamente operanti*.

Ulteriore riprova di ciò, del resto, si ottiene da quanto accaduto e sta accadendo in Germania, dove anche dopo l'affermazione di principio della Corte costituzionale tedesca circa l'esistenza di un autentico diritto soggettivo di suicidio quale portato del diritto della personalità⁹, quella decisione rimane da due anni inapplicata per la semplice ragione che non vi è ancora una legge che ne stabilisca i reali termini di applicabilità. Né vale a questo riguardo richiamare che la giurisprudenza della Corte Edu ha più volte riconosciuto a ciascuno il diritto di scegliere quando e come terminare la propria vita, poiché tali pronunce concernevano regolarmente casi estremi di malattie e di acute sofferenze: come dire che la previsione di situazioni particolari, ossia di limiti e condizioni di esercizio dell'asserito diritto, è sempre stata ritenuta imprescindibile¹⁰.

3. Ma vi è di più. Si ammetta pure che il quesito referendario, prospettando mediante il ritaglio dell'art. 579 c.p. l'alternativa tra disponibilità o indisponibilità della vita da parte del titolare, equivalga a chiedere: "Volete voi che l'omicidio del consenziente diventi lecito se la persona maggiore di età e sana di mente acconsente a che le si procuri la morte?". Riferito testualmente all'eutanasia, vale a dire all'azione diretta e volontaria di un soggetto che pone fine alla vita di un altro con il suo consenso, il quesito impone il raffronto ravvicinato con l'art. 580 c.p. che esso lascia intatto, dunque con l'aiuto al suicidio.

A questo riguardo si è già accennato alla singolare contraddizione che il successo del referendum comporterebbe tra la liceità dell'omicidio del consenziente e la perdurante punibilità del "normale" aiuto al suicidio, fuori dei limitati casi ammessi dalla Corte costituzionale. Ma prima ancora vi è da domandarsi se e in che modo il parziale, cauto avallo della Corte all'aiuto al suicidio possa riflettersi sullo stesso giudizio di ammissibilità. Poiché nel sistema penale vigente la gravità del reato di aiuto al suicidio (art. 580), come attesta il livello delle pene, è sensibilmente inferiore a quella dell'omicidio del consenziente (art. 579), parrebbe logico dedurne che le condizioni

⁸ Così, sempre molto chiaro, T. PADOVANI, *Riflessioni penalistiche circa l'ammissibilità del referendum sull'art. 579 c.p.*, cit., 26 ss.

⁹ BVerfG, sent. 26.2.2020.

¹⁰ Cfr., volendo, il mio *Suicidio assistito e Corti costituzionali italiana e tedesca*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2021, 58, ove riferim.

previste dalla Corte dovrebbero valere a maggior ragione per il secondo: l'eventuale responso popolare favorevole al referendum che fosse ritenuto ammissibile, infatti, supererebbe *d'emblée* dette condizioni, in quanto ciascuna persona maggiore di età e capace di decisioni libere e consapevoli potrebbe chiedere che si ponga fine alla sua vita mediante un'azione volontaria, indipendentemente da qualsiasi patologia o da sofferenze fisiche o psicologiche, nonché dall'essere al momento tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale. Conseguenze, queste, che farebbero propendere, *ex ante*, per un giudizio di inammissibilità¹¹.

Il rilievo sottolinea un aspetto non trascurabile, poiché realmente, a fronte delle condizioni poste per un mero aiuto prestato a chi di sua propria mano pone volontariamente fine alla propria esistenza, analoghe condizioni sembrano *a fortiori* imporsi per la diretta soppressione della vita altrui da parte di un terzo. Tanto più che nella sent. 242 già richiamata la Corte, soppesando tra loro il diritto alla vita e il diritto all'autodeterminazione, entrambi beni primari costituzionalmente tutelati, ha a chiare lettere ribadito la tuttora vitale funzione di tutela dell'art. 580 c.p. nei confronti di temuti condizionamenti di persone a vario titolo vulnerabili, anche così accreditando la realtà dei gravi pericoli di indebite intromissioni altrui. Insomma: riconosciuta la persistente funzione dell'art. 580, potrà la medesima Corte sacrificare quella ancor più rilevante nel sistema dell'art. 579?

In senso opposto, però, è da osservare che il referendum, in quanto riferito espressamente all'eutanasia legale, aspira alla soluzione di un problema più ampio rispetto all'aiuto al suicidio, che anzi si ripromette in certo senso di superare, rendendo pertanto non sufficienti, o non risolutive, le argomentazioni svolte e le opzioni valide per esso. Nel giudizio di ammissibilità la Corte costituzionale, libera com'è di non attenersi a quanto deciso in passato, potrebbe orientarsi in senso ampliativo rispetto alle sue pregresse pronunce, aprendo in questo modo la via verso più aperte soluzioni. E talora si auspica che la Corte abbia a cogliere precisamente l'occasione della consultazione popolare, dichiarando proprio a questo fine ammissibile il referendum¹².

4. Non credo che si possa concordare. Che l'eventuale approvazione del referendum, con le sole modifiche dell'art. 579 c.p., comporti anche l'abrogazione dell'art. 580 c.p., è naturalmente da escludere¹³. Vi si oppongono la distinzione codicistica dei due reati e soprattutto la diversità e la distanza tra le condotte, poiché nell'aiuto al suicidio la condotta consiste nella sola agevolazione di un atto postulato libero che, non influenzato per definizione nella fase ideativa originaria, *resta sino*

¹¹ Così G.M. FLICK, *Eutanasia, un quesito ambiguo*, cit., loc. cit.

¹² M. DONINI, *Referendum sull'eutanasia, ecco perché la Consulta non lo può bocciare*, cit. loc. cit.; *Il "senso" ammissibile del quesito referendario*, cit., 5.

¹³ Di contrario avviso T. PADOVANI, *Riflessioni penalistiche circa l'ammissibilità del referendum sull'art. 579 c.p.*, cit., 24; *Nel quesito sull'eutanasia legale un principio di libertà e rispetto*, cit., loc. cit., 10, il quale, assumendo che tra le due norme interverrebbe incompatibilità, prospetta l'abrogazione tacita dell'art. 580. Ma in realtà non può esservi dubbio che ciascuna delle disposizioni manterrebbe comunque un suo proprio ambito applicativo.

*all'ultimo atto proprio del suicida, mentre nell'omicidio del consenziente vi è la deliberata, ancorché consentita o richiesta, soppressione della vita altrui ad opera di un altro*¹⁴.

Innegabile da sempre sul terreno positivo, la differenza viene talvolta minimizzata o negata¹⁵, adducendo la sostanziale identità dei fatti, oppure ponendo l'accento sulla pratica impossibilità di verificare le reali circostanze in cui la morte avviene nel singolo caso. Ma nessuna di tali ragioni convince. La prima, concependo l'eutanasia attiva soltanto come un suicidio con suddivisione del lavoro, trascura la differenza semantica e valoriale delle due realtà, *data in nuce dal non riducibile rapporto suicidio/omicidio*, mentre la seconda, per quanto degna di attenzione, attiene non più che alla correttezza delle procedure adottate. A dimostrazione del salto qualitativo tra le due forme di aiuto a morire e della loro non piana omologabilità, del resto, assumono risalto per un verso il costante trattamento differenziato dell'aiuto al suicidio e dell'omicidio del consenziente nei vari sistemi penali vigenti (diversità di gravità nei livelli di sanzioni o anche, talvolta, assenza di pena per il primo e grave delitto il secondo), per altro verso la circostanza che anche nei Paesi in cui da tempo si dà seguito a istanze di fine vita da parte di soci di associazioni strutturate *ad hoc* (p.e. Exit), gli statuti restringono le richieste al solo suicidio assistito. Allo stesso modo, la nostra Corte costituzionale e la Corte costituzionale austriaca, nel riconoscere con le pronunce in materia il rigore eccessivo delle rispettive norme penali sull'aiuto al suicidio, non si sono mai inoltrate sino ad avallare l'eutanasia, lasciando immutato il relativo divieto penale¹⁶. Ed è da rimarcare in particolare come lo stesso *Bundesverfassungsgericht* tedesco, pur sancendo un diritto di suicidio quale autentico *Grundrecht* che più ampio non è possibile teorizzare¹⁷, si sia accuratamente guardato dall'estendere la liceità del suicidio assistito anche all'eutanasia

¹⁴ Ritorna ancora una volta su tale fondamentale differenza, basata sul diverso ruolo del terzo nei due casi, tra i tanti, C. ROXIN, *Tötung auf Verlangen und Suizidteilnahme. Geltendes Recht und Reformdiskussion*, in *Goldammer's Archiv*, 2013, 318.

¹⁵ Cfr., tra i molti, V. ZAGREBELSKI, *Perché sul fine vita deve decidere il popolo*, cit., loc. cit.; da ultimo, G. SILVESTRI, *Introduzione*, cit., 2.

¹⁶ Da noi, cfr. C. cost., sent. 242/2019, cit., n. 5, la quale, al di là dell'uso di una locuzione ambigua ("somministrazione da parte del medico di un farmaco atto a provocare rapidamente la morte" (ord. 207/2018, n. 10), si premura di precisare che la incostituzionalità dell'art. 580 "attiene in modo specifico ed esclusivo all'aiuto al suicidio". Sulle perplessità suscitate da detta locuzione, mi sono soffermato nel mio *Istigazione o aiuto al suicidio, omicidio del consenziente, eutanasia, dopo le pronunce della Corte costituzionale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2019, 1810 ss. Quanto alla corte austriaca, cfr. VfGH (*Verfassungsgerichtshof Österreich*), sent. 11.12.2020. Va però ricordata ora, in senso contrario, la Ley Organica 24.3.2021 (3/2021), che in Spagna ha depenalizzato anche ipotesi di eutanasia attiva. Sul punto, v. F. LAZZERI, [Dum Romae \(non\) consulitur, la Spagna approva una legge che disciplina l'eutanasia attiva](#), in questa *Rivista*, 22.3.2021. Così orientato era anche, in Portogallo, il Decreto 109/XIV, 12.2.2021. Approvato dalla *Assembleia da Republica*, il decreto è stato però subito rinviato dal Capo dello Stato al *Tribunal Constitucional* per un controllo preventivo di costituzionalità. Detta Corte, con la sent. 123/2021 (15.3.2021), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di numerose disposizioni del decreto a causa del mancato rispetto dello *standard* di determinatezza richiesto per le leggi penali. Da ultimo, il 29.5.2021, la *Assembleia da Republica*, tornando sui suoi passi, ha respinto quattro progetti di legge intesi a legalizzare sia il suicidio assistito che l'eutanasia.

¹⁷ BVerfG, sent. 20.2.2020, cit.

attiva, che continua a rimanere oggi come sempre, in quell'ordinamento, vietata e punita¹⁸.

5. Assodato che l'abrogazione dell'art. 579 c.p. nei termini del quesito lascerebbe in vita l'art. 580 c.p. e non risolte le questioni ancora aperte dell'aiuto al suicidio, al referendum si ricorre nella specie al solo fine di provocare un futuro intervento del legislatore. In tale impostazione, come pure nel disegno dei promotori, la speranza esplicitamente dichiarata è che il successo della consultazione popolare funga da stimolo al legislatore per una disciplina dell'intera materia del fine vita, che dia spazio, accanto all'aiuto al suicidio, anche all'eutanasia attiva. Il disegno si inquadra all'evidenza nei già sperimentati tentativi di superare situazioni di stallo legislativo addebitate a un Parlamento pigro o incapace, ma va detto anche che al di là di una positiva maggiore partecipazione popolare in generale, il ricorso diretto al popolo per dirimere questioni bioetiche di tale delicatezza e complessità non è immune da rischi per la normale dialettica tra le forze politiche e gli organi stessi del sistema rappresentativo. Nel nostro caso, l'impostazione richiamata, seppure al fine in sé stesso nobile di dispensare solidarietà e diritti, non esita a forzare un istituto, che la Costituzione prevede come abrogativo, alla futura introduzione di una nuova legislazione. L'approvazione del referendum infatti, a stare al quesito, produrrebbe all'istante la cancellazione dell'omicidio del consenziente dal nostro ordinamento. Si noti: proprio come se l'art. 579 c.p., una norma penale a tutela della vita che con leggere varianti è presente in gran parte dei Paesi a noi prossimi per tradizione e cultura, venisse dichiarato *integralmente* illegittimo dalla Corte costituzionale.

Questo e non altro sarebbe l'effetto del referendum: l'introduzione *tout court*, dall'oggi al domani, della liceità dell'eutanasia per ogni persona adulta capace di intendere e di volere che vi consenta. Alla libertà di tutti di autodeterminarsi circa la propria fine, corrisponderebbe l'ammissione dell'eutanasia *attiva*, senza alcuna indicazione di contesti particolari, senza distinzione tra persone malate o sane, afflitte da patologie gravissime o terminali oppure da un mero *taedium vitae*. Questa essendo l'innegabile realtà, il grave *vulnus* che l'approvazione del referendum, pur permanendo nel sistema l'art. 580 e le "normali" norme sull'omicidio volontario, aprirebbe subito in ordine alla tutela della vita e della autodeterminazione, beni entrambi costituzionalmente primari, pare incontestabile.

Né pare sufficiente teorizzare che il giudizio di ammissibilità della Corte è distinto da quello sul merito, che l'irragionevolezza della normativa di risulta non è per sé ragione di inammissibilità, e che è lo stesso ordinamento a consentire che il legislatore intervenga se del caso in soccorso¹⁹. Perché qui non si tratterebbe soltanto di eliminare

¹⁸ Sul divario tra suicidio assistito e omicidio su richiesta e sulla legittimazione della permanenza del § 216 StGB nel sistema penale anche dopo la sentenza del BVerfG, cfr. D. STERNBERG-LIEBEN, *Die Nichtigkeit von § 217 als Weg aus dem "Sandkasten"*. *Zugleich eine Besprechung von Roger Kusch/Bernd Hecker, Handbuch der Sterbehilfe*, in *Goldtdammer's Archiv*, 2021, 170-172, ove riferim.

¹⁹ Cfr. A. PUGIOTTO, *Il Referendum per l'eutanasia legale*, cit., loc. cit.

“disarmonie e incongruità discendenti dalla parzialità dell’intervento abrogativo”²⁰, *dovendosi invece postulare dal legislatore molto di più*: di porre cioè al più presto riparo agli eccessi dell’esito del referendum, determinando situazioni e contesti inerenti alla effettiva disponibilità della vita, indicando modalità, circostanze, tempi, luoghi, forme, procedure, controlli. Di un intervento di tale portata, dedicato specificamente al fine vita, vi sarebbe infatti stretto bisogno²¹ per garantire equilibrio e ripristinare tutele, essendo evidentemente semplicistico un generico rinvio alla l. 219/2017 o alle usuali condizioni di validità del consenso²². Ma mentre nulla è dato di prevedere, nella specie, circa i tempi di un siffatto intervento, *la riconosciuta necessità di impegnative iniziative legislative ad hoc*, sempre che le si ritenga legittime²³, è la riprova che nei termini del quesito il referendum sull’eutanasia *non si limita ad abrogare una disposizione creando una norma nuova*, come giustamente si ammette nell’estesa fisiologia dell’istituto, *ma lungi dal ricomporre ex novo un quadro normativo a sé stante, implica il successivo avvento di un differente assetto circa la tutela della vita e dell’autodeterminazione*, che solo il legislatore sarebbe in grado chissà quando di varare. Di questa realtà la Corte costituzionale, che pure nel corso degli anni ha mostrato cospicue doti di estro innovativo, non ritengo possa non tener conto in un giudizio sull’ammissibilità di un referendum²⁴.

Nel senso dell’inammissibilità, dunque, dovrebbe a mio avviso essere decisiva la circostanza che *il quesito è sostanzialmente propositivo di un diverso assetto complessivo a venire*. Esso è inoltre fuorviante, perché induce a credere che l’eliminazione dell’omicidio del consenziente nei termini richiesti darebbe finalmente ascolto al grido di dolore di malati gravissimi che a ragione reclamano urgentemente per i loro problemi soluzioni stabili e certe, mentre in realtà l’approvazione del referendum creerebbe per un tempo indefinito significativi vuoti di tutela dei beni della vita e della autodeterminazione, rendendo ancora indispensabile, *esattamente com’è tuttora a distanza di anni dalle pronunce della Corte sull’aiuto al suicidio*, una disciplina legislativa *ad hoc*.

²⁰ Come talvolta ammesso da C. cost.: v. sent. 37/2000, richiamata da A. PUGIOTTO, *Il Referendum per l’eutanasia legale*, cit., loc. cit.; v. altresì B. LIBERALI, *Un’occasione “storica” per la Corte costituzionale (fra giudizio di ammissibilità del referendum sull’omicidio del consenziente e iniziativa legislativa sul suicidio assistito)?*, cit., 7; B. VIMERCATI, *Del referendum sull’eutanasia e della sua ammissibilità (?)*: in attesa della decisione della Corte costituzionale, cit., 3.

²¹ A una organica disciplina della materia ad opera del Parlamento, per il dopo referendum, allude anche T. PADOVANI, *Riflessioni penalistiche circa l’ammissibilità del referendum sull’art. 579 c.p.*, cit., 29.

²² Cfr. p.e., da ultimo, S. BISSARO, *Alla vigilia della decisione della Corte costituzionale, brevi riflessioni sulla natura del presidio penale in materia di fine vita*, cit., 4.

²³ Mi riferisco al rilievo della dottrina costituzionalistica (R. ROMBOLI, *Riflessioni costituzionalistiche circa l’ammissibilità del referendum sull’art. 579 c.p.*, cit.), secondo cui “l’esito positivo del referendum potrebbe mettere in dubbio la legittimità di un successivo intervento del legislatore *in senso riduttivo* (corsivo mio) della libertà di autodeterminarsi, in quanto contrastante con la volontà espressa dal corpo elettorale”.

²⁴ In tale tipo di giudizio della Corte, infatti, non si conoscono sentenze *interpretative* di ammissibilità (sul punto, cfr. B. VIMERCATI, *Del referendum sull’eutanasia e della sua ammissibilità (?)*: in attesa della decisione della Corte costituzionale, cit., 7 ss. ove riferim.); d’altra parte, un’ammissibilità accompagnata dall’anticipato appello al legislatore affinché rimedi ai guasti dell’eventuale approvazione, disciplinando integralmente la materia, segnalerebbe i rischi dell’iniziativa referendaria in questione.